

Il motivo seguente ha ad oggetto la supposta insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure adottate dalla Commissione. Inoltre, nell'ambito di tale motivo, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di avere commesso errori di fatto e di aver proceduto ad un apprezzamento erroneo dei fatti, nonché di essere pervenuta ad una motivazione contraddittoria della propria decisione.

A sostegno della loro domanda subordinata, che ha ad oggetto la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione, le ricorrenti invocano i motivi relativi alla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ in sede di applicazione di tali disposizioni da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3)

Ricorso presentato il 29 dicembre 2005 — Bang & Olufsen/UAMI

(Causa T -460/05)

(2006/C 74/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bang & Olufsen AS (Struer, Danimarca) [Rappresentante: avv. K. Wallberg]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione il mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 ottobre 2005 nel procedimento R0497/2005-1 e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto: Marchio tridimensionale raffigurante un altoparlante verticale a forma di matita su un basso

pedistallo per beni delle classi 9 e 20 — domanda n. 3 354 371.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutti i beni richiesti.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Il marchio è, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, intrinsecamente distintivo per tutti i beni cui fa riferimento la domanda e, in caso contrario, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento.

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — L'Oréal/UAMI

(Causa T-461/05)

(2006/C 74/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal S.A. (Parigi, Francia) [Rappresentante: avv. X. Buffet Delmas d'Autane]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Revlon (Suisse) S.A. (Schlieren, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 ottobre 2005 (procedimento R 0806/2002-4) relativa al procedimento di opposizione n. B 214 694 (domanda di marchio comunitario n. 1 011 014);
- condanna dell'UAMI a tutte le spese sostenute in tutti i procedimenti connessi alla causa (in particolare, le spese di ricorso e di impugnazione).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «FLEXI TOUCH» per beni rientranti nella classe 3

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Revlon (Suisse) S.A.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34

Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la prova addotta dalla Revlon (Suisse) S.A. non può essere considerata valida prova di un serio utilizzo del marchio denominativo «FLEX» durante il periodo rilevante, né in Francia, né nel Regno Unito.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi sarebbe alcuna somiglianza tra i marchi in questione e quindi nessun rischio di confusione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2005 — Toyoda Koki Kabushiki Kaisha/UAMI

(Causa T-462/05)

(2006/C 74/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-Ken, Giappone) [rappresentata dall'avv. J. F. Wachinger]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R 157/2004-1, e consentire la registrazione del marchio denominativo n. 003157492 «IFS» per i prodotti «sterzo e servosterzo, per veicoli e per parti di essi, esclusa la sospensione anteriore a ruote indipendenti» nella classe internazionale 12 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
- In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R

1157/2004-1, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno affinché la riesamini e si pronunci nuovamente su di esso.

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «IFS» per prodotti della classe 12 — domanda n. 3 157 492

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda per tutti i prodotti indicati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 a causa, tra l'altro, di un'erronea definizione del pubblico rilevante e di un'erronea presupposizione del significato descrittivo.

Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-4/06)

(2006/C 74/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia [Rappresentante: Jarosław Pietras, agente del governo]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15 ottobre 2005, pag. 12).
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.